

INVITALIA

MEDIOCREDITO
CENTRALE

Il Fondo di garanzia per le PMI

La nuova operatività del Fondo nel 2024

L'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (di seguito “DL Anticipi”), convertito, con modificazioni, alla Legge 15 dicembre 2023, n.191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.293 del 16 dicembre 2023, ha introdotto alcune disposizioni riguardanti il funzionamento del Fondo.

In particolare prevede ai sensi del comma 1 l'adozione, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, una serie di deroghe alle ordinarie modalità di funzionamento del Fondo:

➤ **Conferma dell'importo massimo garantito per impresa pari a 5 mln di euro**

Si segnala la **sospensione dell'istruttoria di ammissione** relativa alle richieste di garanzia che riguardano **le imprese PMI con importi garantiti totali eccedenti i 2,5 mln di euro** che presentano richiesta di agevolazione a valere sui Regolamenti de minimis e sui Regolamenti di esenzione, **in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione europea di un metodo di calcolo dell'intensità di aiuto.**

Metodo dei c.d. Premi esenti per il calcolo dell'ESL

Il metodo dei Premi Esenti, operativo dal 29 febbraio 2024, potrà essere applicato alle garanzie del Fondo concesse ai sensi dei Regolamenti de minimis e dei Regolamenti di esenzione, qualora:

- Il soggetto beneficiario finale sia una PMI o un professionista, come definiti dalle Disposizioni Operative, e
- **l'importo garantito totale sia superiore a € 2,5 mln e fino a € 5 mln**

Tale metodo prevede l'applicazione di un premio annuo definito in base alla classe di rating del soggetto beneficiario finale determinata ai sensi del modello di valutazione del Fondo, come illustrato in tabella.

Classe Rating FDG	Premio «esente» annuo
1	0,8%
2	2,0%
3	
4	
5	3,8%
6	4,3%
7	4,8%
8	5,3%
9	5,8%
10	6,3%
11 – 12	Non applicabile

Metodo dei c.d. Premi esenti per il calcolo dell'ESL

Nei casi in cui non sia possibile la determinazione della classe di valutazione del soggetto beneficiario finale attraverso il modello di valutazione del Fondo, il premio annuo sarà fissato pari:

1. al **3,8 %** ovvero
2. al premio che sarebbe applicabile alla **impresa controllante**, qualora esistente, sulla base della precedente tabella.

L'ESL sarà determinato calcolando la differenza tra premio teorico di mercato totale e l'importo dell'eventuale commissione *una tantum* per l'accesso al Fondo

Il premio teorico di mercato totale sarà determinato calcolando i premi annui in funzione dell'importo garantito sul capitale residuo per ciascun anno di durata dell'operazione finanziaria e attualizzando gli stessi al momento della concessione della garanzia attraverso il tasso di riferimento di cui alla Comunicazione della Commissione

Sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework

La Commissione europea ha autorizzato la misura del Fondo a valere sulla Sezione 2.1 del TCF, **operativo dal 27/3/2024**

Ciò permetterà al Fondo, **fino al 30/06/2024**, di concedere garanzie a PMI e small mid-cap fino ad un massimo di **€ 2,25 mln (€ 280 mila per imprese agricole; € 335 mila per imprese della pesca e acquacoltura) per garanzie concesse** ai sensi della Sezione 2.1 del TCF (al netto di eventuali altri aiuti avuti sulla medesima Sezione 2.1 del TCF).

Fermo restando i requisiti e le condizioni di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo e dall'articolo 15-bis del DL Anticipi, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.1 del TCF:

- i. come da autocertificazione sottoscritta nel modulo di domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari finali devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l'incremento delle spese energetiche)
- ii. come da autocertificazione sottoscritta nel modulo di domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari finali non devono essere sottoposti alle sanzioni emanate dall'Unione europea a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e non devono essere posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni; nel caso in cui il soggetto beneficiario finale operi nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, l'operazione finanziaria per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia del Fondo non deve pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione

Regimi «de minimis» e Regimi «d'esonazione»



Metodo del «premio unico»

Da 0 a 2,5 mln di importo garantito*



Metodo dei «premi esenti»

Da 2,5 a 5mln di importo garantito*

* NB Considerando gli importi già garantiti dal Fondo

SOLO
PMI

CALCOLO DELL'AIUTO

ESL pari alla differenza tra il prezzo di mercato determinato in funzione della rischiosità del regime e il premio addebitato.

Parte X – Disposizioni Operative

Quadri riassuntivi dell'efficacia contributiva pubblicati sul sito del Fondo

SOLO
PMI

CALCOLO DELL'AIUTO

ESL pari alla differenza tra il prezzo minimo di mercato in funzione della classe di rating dell'impresa beneficiaria e il premio addebitato.

Circolare MCC n. 3/2024

Foglio di calcolo pubblicato sul sito del Fondo

Temporary Crisis and Transition Framework Sezione 2.1 – Aiuti di importo limitato



Importo max garantito*
280K Agricoltura
335K Pesca
2,25 mln altri settori

*NB1 Fermo restando il limite massimo di 5 mln per impresa, considerando gli importi già garantiti dal Fondo
*NB2 al netto di altri aiuti ricevuti sulla Sezione 2.1 del TCTF

PMI
e
MID
CAP

CALCOLO DELL'AIUTO

L'importo dell'aiuto è esattamente pari all'importo garantito dal Fondo.

Per questo motivo, i limiti indicati sopra per l'importo garantito coincidono con i limiti di aiuti che possono essere concessi ai sensi della Sezione 2.1 del TCTF.

Circolare MCC n. 7/2024

La nuova operatività del Fondo nel 2024

➤ Gratuità dell'intervento del Fondo in favore delle imprese di micro dimensione

➤ Rimodulazione delle percentuali di copertura

Fascia	Finanziamenti per esigenze di liquidità	Operazioni a fronte di investimento, Nuova Sabatini, PMI Innovative	Finanziamento del rischio	Microcredito, Importo ridotto, Start-up, Start-up innovative e incubatori certificati
1	55%	80%	50%	80%
2				
3	60%	n.a.	n.a.	n.a.
4				
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

La nuova operatività del Fondo nel 2024

➤ Modifiche operative per le operazioni di importo ridotto e di microcredito

- Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni di importo ridotto:
 - **fino a 40 mila euro** per le richieste presentate in **garanzia diretta e da soggetti garanti non autorizzati**;
 - **fino a 80 mila euro** per le richieste presentate in **riassicurazione da soggetti garanti autorizzati**.
- Per le operazioni di **importo ridotto** di cui al punto precedente e per le operazioni di **microcredito fino a 50 mila euro**, è prevista **l'applicazione del modello di valutazione del Fondo** (esclusivamente per la determinazione della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio) **per tutti i soggetti beneficiari finali che sono in possesso di due bilanci depositati o due dichiarazioni fiscali presentate**;
- Gli importi massimi definiti dalla norma sono da considerarsi **per singolo soggetto beneficiario finale**

La nuova operatività del Fondo nel 2024

➤ Estensione dell'intervento del Fondo agli enti del terzo settore

- Sono ammissibili gli enti del terzo settore iscritti al **Registro unico nazionale del Terzo settore** (RUNTS) e al **Repertorio economico amministrativo** (REA) presso il Registro delle imprese
- Garanzia concessa **senza la valutazione del merito creditizio** del beneficiario finale
- L'importo max. delle operazioni è pari a **60 mila euro**.

N.B. Il plafond riguarda la singola operazione e non l'esposizione complessiva del beneficiario finale nei confronti del Fondo

- Percentuale di copertura pari all'**80%** sia in garanzia diretta che in riassicurazione

Gli enti del terzo settore non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti potranno accedere alla garanzia del Fondo, qualora la garanzia sia rilasciata per il tramite di una apposita sezione speciale istituita mediante accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze.

La nuova operatività del Fondo nel 2024

➤ Estensione dell'intervento del Fondo alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (mid-cap)

Si specifica che:

- Il limite dei dipendenti fa riferimento alle **ULA** e viene calcolato tenendo conto **delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese;**
- La nuova definizione di mid-cap **si applica anche nell'ambito di garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti**, di minibond e di obbligazioni, relativamente alle domande di garanzia su portafogli accolte a partire dal 1° gennaio 2024
- È prevista l'applicazione di una **commissione "una tantum" pari all'1,25%** dell'importo garantito dal Fondo

Fascia	Finanziamenti per esigenze di liquidità	Operazioni a fronte di investimento	Start-up innovative e incubatori certificati	Start-up
1	30%	40%	40%	40%
2				
3				
4				
5	n.a.	n.a.		

Ulteriori modifiche a carattere permanente

Modifiche all'applicazione della commissione per il mancato perfezionamento

- La commissione **non viene applicata** alle operazioni di **riassicurazione**.
- Nel caso di garanzia diretta, la commissione viene applicata a tutti quei soggetti richiedenti la cui percentuale annua di non perfezionamento delle operazioni finanziarie garantite superi la soglia del **5%**.